

Causa C-435/03

**British American Tobacco International Ltd
e
Newman Shipping & Agency Company NV
contro
Stato belga**

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dallo Hof van beroep te Antwerpen)

«Sesta direttiva IVA — Artt. 2 e 27, n. 5 — Imposta sulla cifra d'affari — Ambito di applicazione — Fatto generatore e base imponibile — Cessione di beni a titolo oneroso — Furto di merci in un deposito fiscale»

Conclusioni dell'avvocato generale M. Poiares Maduro, presentate il 25 maggio
2005 I - 7079
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 14 luglio 2005 I - 7091

Massime della sentenza

1. *Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Operazioni imponibili — Forniture di beni effettuate a titolo oneroso — Nozione — Furto di merci — Esclusione — Merci soggette a un diritto d'accisa — Irrilevanza*
(Direttiva del Consiglio 77/388/CEE, art. 2)

2. *Disposizioni fiscali — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Base imponibile — Misure nazionali di deroga — Normativa che assoggetta all'imposta operazioni diverse da quelle enunciate all'art. 2 della sesta direttiva, quali il furto di merci in un deposito fiscale — Inammissibilità*

(Direttiva del Consiglio 77/388, art. 27, n. 5)

1. Il furto di merci non costituisce una «cessione di beni a titolo oneroso» ai sensi dell'art. 2 della sesta direttiva 77/388 e non può dunque, in quanto tale, essere soggetto all'imposta sul valore aggiunto. La circostanza che le merci rubate siano soggette ad un diritto di accisa non ha alcuna incidenza su tale interpretazione.
2. L'autorizzazione ad attuare misure che facilitano il controllo della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, concessa ad uno Stato membro in base all'art. 27, n. 5, della sesta direttiva 77/388, non autorizza tale Stato ad assoggettare a questa imposta operazioni diverse da quelle enunciate all'art. 2 della detta direttiva. Una siffatta autorizzazione non può dunque fungere da fondamento giuridico per una normativa nazionale che assoggetta all'imposta sul valore aggiunto il furto di merci in un deposito fiscale.

(v. punto 42, dispositivo 1)

(v. punto 49, dispositivo 2)